PORTANTE L'APPROVAZIONE DI PROVVEDIMENTI PEL TESORO DELLO STATO

Art. 2 (Approvazione)

E' data facolta' al Ministro delle Finanze di creare tanta rendita 5 per cento, da inscriversi sul Gran Libro del Debito Pubblico, quanta valga a fare entrare nel Tesoro sessanta milioni di lire.

Detta rendita sara' alienata o servira' di base ad operazioni di anticipazione, preferibilmente col Banco di Napoli, col Banco di Sicilia e colla Banca Nazionale Toscana.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia incerta nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.

Dato a Firenze addi' 11 agosto 1870.

VITTORIO EMANUELE

Luogo del sigillo. V. Il Guardasigilli M. Raeli.

Quintino Sella.

Versione in vigore dal 28 agosto 1870, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Portante l'approvazione di provvedimenti pel Tesoro dello Stato
Estremi	Legge 11 agosto 1870, n. 5785
Partizione	Approvazione
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 13 agosto 1870

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/portante-l-approvazione-di-provvedimenti-pel-tesoro-dello-stato/approvazione-art-2/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it